

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

51° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 1998

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 7 e passim
ANTOLINI (<i>Lega Nord-per la Padania indep.</i>)	9
BARRILE (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>), relatore alla Commissione	2, 12
BONATESTA (<i>AN</i>)	12
GERMANÀ (<i>Forza Italia</i>)	5, 7
RECCIA (<i>AN</i>)	8

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3358) *Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima*, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Barrile di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BARRILE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, viene sottoposto all'esame di questa Commissione un disegno di legge sulla pesca marittima. L'esigenza innovativa, resasi necessaria dopo un periodo di sperimentazione (per la verità molto lungo) e che prevede l'inasprimento delle misure sanzionatorie per contenere gli abusi, è volta ad una tutela delle risorse ittiche a beneficio degli stessi operatori del settore.

Contrariamente al precedente provvedimento, ora convertito nella legge n. 164 del 1998, quello che oggi siamo chiamati ad approvare tende ad aggiornare la vecchia legge n. 963 del 1965, con particolare attenzione alle parti sanzionatorie.

Il disegno di legge può nello stesso tempo, ove la Commissione lo ritenga opportuno, rappresentare una occasione per semplificare ed aggiornare alcune norme che interessano il settore della pesca, nonché una occasione per colmare alcuni vuoti normativi che la categoria lamenta. In questo spirito, ed in linea con la filosofia già riscontrata in seno a questa Commissione nell'esame del precedente disegno di legge Pinto, propongo l'esame dell'attuale provvedimento.

L'iniziativa del Governo non va vista come un'ulteriore appesantimento delle condizioni per l'esercizio dell'attività di pesca nel nostro paese, ma, al contrario, come un'esigenza «di spostare all'indietro la soglia della punibilità e di porre sullo stesso piano sia la cattura dei pesci sia la condotta preparatoria alla pesca vera e propria» (così come la giurisprudenza della Corte di cassazione ha stabilito in una recente pronuncia, sentenza n. 12310 del 1995 della prima sezione civile) per salvaguardare la fauna marina.

Nell'esame analitico dell'articolato mi limiterò ad evidenziare gli aspetti innovativi essenziali.

Con l'articolo 1 il disegno di legge introduce anzitutto il principio relativo alla necessità di assicurare il disciplinato esercizio non solo della pesca professionale, ma anche di quella sportiva. Tale principio appare opportuno in quanto attualmente la pesca sportiva in acque marine è liberalizzata e non richiede alcun bisogno di autorizzazione, licenza od onere che eserciti una funzione di filtro.

Inoltre, sempre con lo stesso articolo 1 viene ribadito il divieto, salvo specifica autorizzazione, di navigare in fasce orarie vietate.

Con la lettera *b*) dell'articolo 1 si introduce invece il divieto di detenzione a bordo di attrezzi vietati o non espressamente consentiti, in applicazione del regolamento CEE n. 1626 del 1994, allegato II.

Infine, con la lettera *c*) dell'articolo 1 il provvedimento estende il divieto di somministrazione in pubblici esercizi del novellame allo stato fresco nei periodi in cui la pesca di questo prodotto non è consentita. Per la restante parte, l'articolo 1 ricalca sostanzialmente le norme già in vigore.

Con l'articolo 2, in linea con il processo di decentramento in atto, viene introdotta la concertazione con le regioni per quel che riguarda la vigilanza.

L'articolo 3 del testo in esame, con il comma 1, fa chiarezza sulle operazioni di vigilanza, stabilendo che i vari organi preposti al controllo debbono operare secondo le rispettive competenze, evitando quelle sovrapposizioni che troppo spesso si verificano e che vengono giustamente vissute dalla categoria come persecutorie.

Con il comma 3 dell'articolo 3 si precisa l'operatività delle navi da guerra in materia di vigilanza sulla pesca al di fuori delle acque territoriali.

L'articolo 4 del provvedimento definisce con maggiore precisione le procedure di nomina, le competenze e l'ambito territoriale di operatività degli agenti giurati per la vigilanza, palesando la possibilità di nominarli da parte delle amministrazioni dei parchi e delle riserve marine ed introducendo l'obbligo di un corso di addestramento specifico, onde assicurare la professionalità di coloro che andranno a ricoprire tali incarichi.

L'articolo 5 ricalca sostanzialmente l'attuale articolo 24 della norma vigente e per questa ragione è influente ai fini della portata della legge. Esso residua dalla volontà originaria del disegno di legge di inasprire le contravvenzioni, volontà ritenuta inopportuna dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati.

Con l'articolo 6 del provvedimento vengono apportate alcune modifiche alle sanzioni vigenti. In particolare, alla lettera *b*) si precisa che possono essere confiscati gli apparecchi di pesca e non altri apparecchi ad uso diverso eventualmente presenti a bordo dell'imbarcazione che subisce la condanna. Viene altresì eliminata la possibilità di dissequestrare il pescato, attualmente prevista dall'articolo 25 della legge n. 963 del 1965 ai commi 2 e successivi. Infine, vengono introdotte sanzioni per gli esercizi com-

merciali che non abbiano rispettato i divieti imposti dalla legge, prevedendo la possibilità di chiusura temporanea in caso di recidiva.

Con l'articolo 7, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, si prevedono ulteriori sanzioni amministrative accessorie in caso di esercizio della pesca in zone e tempi vietati o con attrezzi non espressamente consentiti. Va rilevato il trattamento particolare che con la lettera *f)* si intende riservare alle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante, unica attività di pesca per la quale si prevede la cancellazione definitiva in licenza dell'autorizzazione all'uso dell'attrezzo. Come è noto, il regolamento del Consiglio CE dell'8 giugno 1998, n. 1239, prevede la diminuzione immediata del 40 per cento della flotta con reti derivanti e l'abolizione completa di questa attività a decorrere da 1° gennaio 2002.

L'articolo 8 del disegno di legge dà concreto seguito al progetto sovranazionale ADRIAMED, reperendo la dotazione finanziaria necessaria alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione dell'attività di pesca nel mare Adriatico. Data la particolarità di questo mare, solo in parte circondato da paesi membri della Comunità, l'esecuzione di tale progetto appare particolarmente valida ed opportuna per estendere le azioni di salvaguardia delle risorse alle flotte dei paesi terzi che su esso si affacciano.

Con l'articolo 9 si sancisce invece la possibilità, previa consultazione dell'organo collegiale competente istituito presso il Ministero per le politiche agricole, che il Ministro consenta di esercitare alcuni tipi di pesche speciali con uso di attrezzi tradizionali. Ci si riferisce, in particolare, alla pesca del rossetto, specie adulta di piccola taglia, ed a quella del novellame di sarda e di anguilla, queste ultime limitatamente a 60 giorni l'anno. Le sperimentazioni scientifiche effettuate a cura del Ministero per le politiche agricole hanno infatti dimostrato l'assoluta compatibilità di tali tipi di pesca con le esigenze di salvaguardia della fauna ittica. Peraltro, queste pesche speciali costituiscono importante fonte di reddito in alcune marinerie dedite alle attività di piccola pesca costiera con attrezzi tradizionali.

L'articolo 10 del provvedimento esonera da alcuni adempimenti amministrativi quelle piccole imbarcazioni operanti in lagune, sacche ed acque interne al servizio di impianti di molluschicoltura. Data l'area di operatività di queste unità, la norma sancisce come non necessiti l'applicazione integrale delle norme vigenti in materia di sicurezza in mare; analoga ed opportuna semplificazione viene introdotta per i requisiti degli equipaggi di tali imbarcazioni. In entrambi i casi, tuttavia, la formulazione del testo come approvato dalla Commissione agricoltura della Camera, al di là della volontà che ne emerge, appare suscettibile di affinamenti volti ad eliminare il rischio di effetti controproducenti o di interpretazioni restrittive.

Data la portata sanzionatoria del provvedimento, il relatore invita questa Commissione ad un attento esame del testo approvato dalla Commissione agricoltura della Camera al fine di rendere la norma non perse-

cutoria, ma a sostegno di tutti coloro che operano nel settore ittico in piena legalità e nel rispetto dell'ambiente marino.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Barrile per l'ampia, completa relazione sul provvedimento al nostro esame e dichiaro aperta la discussione generale.

GERMANÀ. Signor Presidente, desidero esprimere la mia perplessità per l'assenza di una relazione illustrativa del disegno di legge, anche se ormai questo fatto non è più una novità.

In secondo luogo, faccio rilevare che già nella discussione svoltasi presso l'altro ramo del Parlamento è stata lamentata – come emerge dai resoconti – la mancanza di una legge-quadro in materia; sia il presidente della Commissione agricoltura della Camera, onorevole Pecoraro Scanio, sia l'onorevole Tattarini dei Democratici di sinistra si sono soffermati su questo punto, facendo rilevare che il progetto che noi avevamo presentato quasi tre anni fa (Atto Senato n. 642) è stato totalmente ignorato in sede parlamentare, anche a causa della disattenzione del Governo verso il settore della pesca – più volte da me sottolineata – disattenzione che purtroppo non fa che creare ulteriori disagi agli addetti di questo settore, che hanno tanti problemi economici.

Per quanto riguarda il disegno di legge al nostro esame, debbo dire purtroppo che tanti aspetti non mi convincono. Tra questi, la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, che stabilisce che: «I divieti di cui al comma 1 non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate». Ho più volte ribadito in questa Commissione che mi è capitato personalmente di incrociare durante la navigazione delle barche che si occupano di pesca scientifica, non ultima una barca della Guardia di finanza che non fermò una barca che effettuava la pesca a strascico sotto costa in quanto – come venni a sapere più tardi – si stava occupando di pesca scientifica. Non sapevo che la Guardia di finanza si potesse occupare di pesca scientifica.

PRESIDENTE. Non mettiamo limiti alla Provvidenza...

GERMANÀ. Ma siamo riusciti a metterli; è chiaro che la cosa non riguarda questo Governo, ma siamo riusciti a dare anche questa autorizzazione alla Finanza.

Ho più volte, rivolgendomi al Governo, sottolineato la necessità di maggiori informazioni in materia di pesca scientifica; dovremmo sapere in quali acque territoriali le imbarcazioni autorizzate possono pescare e informare quanto meno il presidente della provincia o addirittura anche il sindaco della zona, perchè è assurdo che una barca peschi sotto costa in dispregio delle leggi e che le autorità preposte alla tutela del mare, non soltanto dal punto di vista ittico ma anche turistico, non ne siamo a conoscenza. Questo è un primo aspetto che andrebbe verificato.

Desta altresì perplessità la previsione dell'articolo 4, secondo la quale: «Le amministrazioni regionali e provinciali e le amministrazioni delle riserve marine e dei parchi marini e fluviali possono nominare agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca...». Questa norma, che modifica l'articolo 22 della famosa legge n. 963, laddove era previsto che, oltre alle amministrazioni regionali e provinciali, chiunque avesse un interesse poteva nominare degli agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca, mi lascia perplesso per più di un motivo. In primo luogo, sappiamo che esistono in Italia circa 38 o 39 riserve naturali; in secondo luogo, questi agenti che possono essere nominati dovrebbero operare sulla terraferma. Mi chiedo pertanto quale sia il compito di questi agenti. Io credo che consisterebbe nel controllo del pesce commercializzato sotto taglia. Se così fosse, si correrebbe il rischio di una sovrapposizione di ruoli tra diversi operatori, considerato che già operano in questo senso la Polizia di Stato, la Guardia di finanza, i carabinieri, gli ufficiali sanitari, i veterinari, i vigili urbani, che dovrebbero, appunto, già svolgere questo ruolo; quindi andremmo ad aggiungere altri controllori per controlli che già non siamo stati in grado di assicurare nel passato.

Io non credo pertanto che vi sia un problema di controllori; piuttosto dovremmo essere più attenti rispetto all'esecuzione dei controlli e chiederci come mai si riesca comunque a vendere il pesce sotto taglia che mi è capitato di vedere servito anche al ristorante del Senato. Questo significa che i controlli dovrebbero essere effettuati a monte. Sempre a proposito di questi agenti, nell'articolo 4 si precisa che gli stessi «svolgono la loro attività di vigilanza nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente dal quale dipendono, limitatamente alla terraferma». Vorrei capire che cosa si intende con l'espressione «circoscrizione territoriale» quando, per esempio, un parco marino è tra due isole. Come fa allora un agente ad operare sulla terraferma quando c'è un parco marino che interessa due isole? Forse lo dovremmo chiedere.

Un'altra osservazione, sempre con riferimento all'articolo 4, riguarda la previsione secondo cui: «Gli agenti di cui al comma 1 devono frequentare un corso svolto secondo i programmi stabiliti dal Ministero per le politiche agricole». Da questa formulazione non appare chiaro se il corso sia preventivo o successivo alla nomina. Io ritengo che sarebbe stato opportuno piuttosto prevedere un concorso anche per evitare che tali nomine siano decise in modo indiscriminato da parte di chi ha interesse a fare clientela. Inoltre, avrei limitato questo discorso alle amministrazioni delle riserve marine che abbiano un bilancio in attivo per evitare di sprecare ulteriore denaro. Inoltre, piuttosto che prevedere dei corsi, sarebbe stato preferibile ricorrere a personale già specializzato, come i diplomati dagli istituti nautici, i laureati in scienze biologiche, tra i quali si contano tanti disoccupati. Comunque, anche questa norma non mi sembra ispirata a quel rigore che noi proclamiamo per la nostra nazione.

Mi chiedo poi, visto che la necessità dei controlli dei parchi marini aumenta nel periodo estivo, se si ricorrerà alla nomina di operatori stagionali.

Infine l'articolo 4 prescrive che: «Gli agenti devono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto previo parere favorevole del capo del compartimento marittimo». A chi ci si riferisce parlando di «capo del compartimento marittimo»? Probabilmente ci si riferisce a chi comanda le capitanerie di porto, ma allora mi chiedo che cosa abbia a che vedere il compartimento marittimo con il parco fluviale o con il fiumiciattolo, laddove ci può essere una riserva di pesci d'acqua dolce.

Io credo che questa sia una legge frettolosamente gettata sulla carta per dire che ci si è occupati di pesca.

Nell'articolo 6 si dice che: «La condanna per le contravvenzioni previste e punite dalla presente legge comporta: a) al confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15». Al riguardo devo osservare che laddove vi sia una riserva marina e venga commesso un reato, come la pesca del novellame, si può verificare che la barca che trasporta il novellame non raggiunga il porto dalla riserva marina bensì da una parte contigua, dove la pesca è consentita; non è un caso che purtroppo molte persone che hanno compiuto questo tipo di pesca non siano punite, perché esse obiettano che non hanno pescato nella riserva marina.

PRESIDENTE. Anche perché, essendo muto, il pesce non può testimoniare...

GERMANÀ. Ma è anche morto.

Un'altra osservazione riguarda l'articolo 9 in cui si parla di individui allo stadio adulto di rossetto, del novellame di sarda (bianchetto) e di anguilla (ceca). Mi chiedo – e lo chiedo al Sottosegretario – se, per esempio, si citasse l'afia minuta...

PRESIDENTE. Cosa?

GERMANÀ. Vedo che il Presidente ha delle perplessità, ma l'afia minuta non è altro che il rossetto. Orbene, si ritiene che un agente che sia stato nominato con i criteri previsti, un pover'uomo che probabilmente avrà la quinta elementare, possa sapere che cos'è l'afia minuta, dal momento che non lo sappiamo noi? Ecco perché ci dovremmo rivolgere al biologo marino disoccupato oppure a chi possiede delle competenze, anche relative, su questi tipi di pesce.

Devo poi ribadire quanto ha già avuto modo, sia lo scorso anno che due anni fa, di rilevare, e cioè che non sarebbe stato opportuno sovrapporre i periodi di pesca di due specie ittiche quali quella del rossetto e quella del bianchetto. Infatti, permettendo dal 15 febbraio per 60 giorni la pesca della prima specie e dal 1° maggio per lo stesso numero di giorni quella della seconda, trattandosi di un tipo di pesca attuabile con lo stesso attrezzo (basta aggiungere molto semplicemente un piccolo velo), conti-

nuiamo a permettere alle persone interessate di commettere reato. La pesca di queste due specie ittiche (autorizzata dal Ministro nel momento da lui ritenuto opportuno, oppure secondo quanto previsto dal piano triennale) dovrebbe essere autorizzata solo nello stesso periodo onde evitare, lo ripeto, che si continui a commettere questo reato. Le perplessità quindi, sono notevoli e la legge potrebbe essere migliorata seguendo criteri diversi.

Mi vorrei poi riallacciare brevemente a quanto da me detto, sia in discussione generale sia in sede di dichiarazione di voto, in occasione dell'approvazione in tempi brevi della legge n. 164 del 1998, recante «Misure in materia di pesca e acquacoltura». Proprio in materia di fermo biologico, in contrasto con il collega Bucci che in relazione alle somme a disposizione parlava di un 30 per cento in meno, dissi che in realtà si trattava del 60 per cento in meno in quanto rispetto all'anno precedente erano state incluse anche la Sardegna e la Sicilia. Mi risulta però – e al riguardo chiedo al Sottosegretario una conferma o una smentita – che con un successivo decreto ministeriale attuativo quelle stesse regioni siano state escluse. Qualora ciò fosse vero, si tratterebbe di una cosa veramente grave. Quando in quest'Aula si prendono delle decisioni, a maggior ragione se ci si trova in sede deliberante, il Governo credo abbia l'obbligo di non discostarsene. Signor Presidente, credo che lei ricordi la mia richiesta del resoconto stenografico del mio intervento nella seduta del 6 maggio scorso, che a tutt'oggi non mi è ancora stato fornito. Il Sottosegretario invece sicuramente ricorderà che le provvidenze sul fermo biologico ammontavano a 50 miliardi, ben 25 in meno rispetto all'anno precedente, ma con l'inclusione delle regioni Sardegna e Sicilia. Se l'esclusione successiva di queste due regioni dovesse essere confermata, ci troveremmo di fronte ad un intervento governativo veramente grave, soprattutto se si considera la situazione economica particolare delle due regioni interessate.

RECCIA. Signor Presidente, certamente, avendo il pesce un posto di primo piano nella alimentazione, i problemi del settore della pesca sono molti, mentre il provvedimento che ci viene proposto dal Governo con una certa fretta si propone di apportare solo alcune limitate modifiche alla ormai superata normativa vigente in un settore in via di evoluzione.

In considerazione dell'importanza del provvedimento e della complessità dei temi da affrontare, ritengo vi sia l'esigenza di svolgere delle audizioni dei soggetti e degli operatori del settore interessati. Questo anche perchè il disegno di legge al nostro esame più che favorire la pesca costituisce un regime sanzionatorio da applicare per coloro i quali si avventurino nel campo della pesca. Non si parla di ripopolamento, di interventi per la qualità del pescato, di accordi internazionali o di aree costiere, si legifera solo sulle inadempienze (le stesse che molte volte portano il pescato di piccola taglia sulle tavole dei consumatori).

Sarebbe poi opportuno operare un riassetto delle competenze alla luce sia di quelle nuove che dei decentramenti. Certo, la confusione denunciata dal collega Germanà per le competenze territoriali esiste, non è stata de-

finita in modo chiaro la questione terraferma – parte marina. Evidentemente il legislatore intende riferirsi alle deleghe costituzionalmente assegnate per le acque dolci e per quelle salate oltre a quelle in materia di acquacoltura sia marina che di acqua dolce.

Ritengo dunque auspicabile una maggiore comprensione delle finalità del testo; diversamente ci dovremmo muovere su un terreno difficile sulla base di un'emozione che potrebbe inficiare la volontà di un riassetto di un settore bisognoso di cure e di attenzioni particolari, anche al fine della tutela dell'ecosistema. Ecco perchè, preannunciando ulteriori interventi dei colleghi Cusimano e Bonatesta, mi permetto di richiamare alla vostra attenzione la necessità di ricorrere a una serie di audizioni con riferimento al provvedimento in esame, in vista del necessario riordino del settore della pesca.

ANTOLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame interviene a modificare alcuni aspetti della legge n. 963 del 1965. In particolare, sono previste alcune modifiche ed integrazioni sia all'articolo 15 della suddetta legge, in merito alla tutela delle risorse biologiche, sia agli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 27 e 27bis, relativi ai regimi sanzionatori.

È singolare osservare che, nella riscrittura dell'articolo 15 della legge n. 963, contenuta all'articolo 1, non traspare neanche l'intenzione di vietare sistemi di pesca particolarmente dannosi per l'ambiente, quale, ad esempio, la pesca con reti a posta derivante del tipo spadara. Il rilievo ci sembra particolarmente interessante, in quanto il problema delle spadare è tornato di grande attualità proprio in questi giorni.

Si ricorderà che nel maggio dello scorso anno, dopo una lunga ed estenuante trattativa, si era giunti all'approvazione di un piano di dismissione delle spadare, per il quale il Governo aveva stanziato l'interessantissima cifra di circa 400 miliardi. In particolare, per gli armatori che abbandonano i premi previsti arrivano fino a 300 milioni; per quelli che convertono l'attività ci sono finanziamenti fino all'85 per cento dell'investimento. Inoltre, per i pescatori che abbandonano sono previsti 2 milioni al mese per sei mesi e buonuscita fino a 100 milioni e per coloro che convertono l'attività ci sono premi fino a 100 milioni. Niente male rispetto alle 800.000 lire per capo bovino che, pochi mesi prima, nel gennaio 1997, il Governo aveva previsto per i piani di abbandono inseriti nel decreto n. 11 del 1997.

Nonostante l'esistenza di un così generoso programma di aiuti, il piano di dismissione delle spadare ha stentato molto a decollare, al punto che oggi, ad oltre un anno di distanza dal suo avvio, non risulta ancora attuato. Il motivo è molto semplice: i pescatori di spadare non vogliono cessare la loro attività, o meglio sono disposti a farlo in cambio di un aumento di 150 miliardi dei già generosi aiuti previsti. L'atteggiamento dei pescatori, occultamente sostenuto dal Governo, ha creato non pochi problemi in sede internazionale. Il ministro Pinto ha infatti portato in sede europea la nuova richiesta dei pescatori e ha ricevuto una risposta negativa

dal Consiglio dei ministri europei, che con voto unanime (ad eccezione dello stesso ministro Pinto) ha imposto all'Italia di cessare definitivamente la pesca con spadare entro il 2002.

Il motivo di questo irrigidimento da parte comunitaria è presto spiegato. La pesca con spadare è da tempo vietata da accordi internazionali e l'Italia, che è rimasta l'unico paese al mondo in cui si pratica questo tipo di pesca, ha ricevuto svariate condanne per averli ripetutamente violati. A questo proposito, si consideri che l'Italia possiede più del 90 per cento della flotta mondiale di spadare e che questo tipo di pesca riguarda pressoché esclusivamente alcune regioni meridionali, prime fra tutte la Campania e la Sicilia. L'interesse del Governo a sostenere determinate posizioni è, pertanto, un interesse particolare, nonché geograficamente molto ben delimitato.

Fin dal 1994 gli Stati Uniti hanno richiesto all'Italia di rispettare gli accordi internazionali, minacciando di bloccare le importazioni dei prodotti italiani del mare (dalle sardine sott'olio ai gioielli con coralli), esponendo l'economia nazionale al rischio di un danno di circa 2.000 miliardi all'anno.

Considerato che con il disegno di legge in esame il Governo si prefigge di salvaguardare le risorse ittiche più efficacemente che in passato, appare particolarmente grave che lo stesso Governo non ritenga di prevedere l'inserimento, in questo disegno di legge, di specifiche disposizioni che conducano all'immediata attuazione del piano di cessazione della pesca con spadare, eliminando così, una volta per tutte, il rischio di un embargo che grava da tempo sull'Italia e che pone a rischio un importante settore dell'economia nazionale unicamente per salvaguardare le ben note «clientele territoriali» che ruotano attorno alle spadare.

All'articolo 2 del provvedimento in esame è ribadito che l'istituzione competente in materia di controllo delle attività di pesca è il Ministero per le politiche agricole. Considerati gli interessi che ruotano attorno alla direzione generale della pesca e al suo direttore, sarebbe meglio prevedere che il coordinamento della vigilanza sulle attività di pesca fosse svolto da un organo meno «coinvolto». Sempre che l'obiettivo sia quello di preservare le risorse ittiche...

All'articolo 3 è previsto, tra le altre cose, il riconoscimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria anche ai comandanti delle navi militari da guerra impegnati in operazioni di vigilanza nei confronti dei pescherecci che operano fuori dalle acque territoriali. Tale disposizione potrebbe avere un significato positivo che rischia, però, di essere svuotato per effetto di quanto previsto al precedente articolo 2. Anche l'attività di vigilanza eventualmente svolta dalle navi da guerra sarebbe, infatti, soggetta al coordinamento da parte del Ministero per le politiche agricole.

All'articolo 4 si cerca di rendere meno vaghe che in passato le norme per la nomina degli «agenti giurati» per la vigilanza nel settore della pesca. In particolare, è previsto che tali agenti siano nominati dalle regioni e dalle province e che possano svolgere la loro attività solo sulla terraferma. Non appare francamente molto chiara l'utilità di tali figure, che potreb-

bero finire per svolgere attività che si sovrappongono a quelle che già adesso sono svolte da vigili urbani e funzionari delle ASL.

Gli articoli 5, 6 e 7 prevedono, rispetto alla legge n.963 del 1965, l'inasprimento e l'aggiunta di una serie di sanzioni amministrative. In merito a tali aspetti occorre sottolineare che, ferma restando la necessità di prevedere sanzioni per chi contravvenga alle norme vigenti, il principale obiettivo di una buona legge non dovrebbe essere quello di far pagare delle multe, ma quello di evitare che i cittadini infrangano la legge, prevedendo, per ciascuna materia, norme chiare e semplici, nonché adeguate a rispondere alle esigenze della realtà socio-economica cui sono rivolte.

Nel caso specifico, considerato che il Governo, pur avvertendo la necessità di adeguare la legge di base sulla pesca marittima, non riesce a fare di meglio che produrre un disegno di legge il cui principale effetto è quello di accentuare le preesistenti norme sanzionatorie, vi è da chiedersi se questo Governo abbia mai compiuto lo sforzo di pensare di adeguare i contenuti di questa legge che, nei suoi principi di base, è pur vecchia di trent'anni.

All'articolo 8 è previsto un finanziamento di 6 miliardi per il progetto ADRIAMED, presentato dall'Italia alla FAO e relativo alla tutela dell'ecosistema marino e al coordinamento della pesca nel mare Adriatico. A questo proposito sarebbe opportuno chiedere al Governo maggiori spiegazioni in merito a tale progetto e in particolare chi siano gli estensori del progetto e gli attuatori; se il progetto sia stato solo presentato alla FAO o anche approvato e, qualora non sia ancora stato approvato, se abbia reali possibilità di esserlo. Inoltre, poichè nel progetto si fa esplicito richiamo ad attività di coordinamento, vorrei sapere quali garanzie è in grado di produrre il Governo per dimostrare che i 6 miliardi stanziati non rimarranno imbrigliati nelle reti degli uffici ministeriali, per essere poi distribuiti tra i soliti amici ed amici di amici (professori universitari, esperti o sedicenti tali...). Non si può ignorare che il Governo italiano presenta progetti di tutela dell'ambiente in una sede internazionale quale la FAO, dove l'Italia è da anni inadempiente, sia per lo scarso rispetto delle regole sulla pesca responsabile, sia per la ben nota e già ricordata vicenda delle spadare.

All'articolo 9 si demanda al Ministero per le politiche agricole il potere di autorizzare la pesca di specie particolarmente sensibili sotto il profilo ambientale, quali il rossetto o il novellame di sarde e anguille. Poichè appare evidente che la concessione o meno di tale autorizzazione, nonostante sia previsto il parere di un Comitato per la conservazione delle risorse biologiche del mare, di fatto inesistente, finirà per essere esclusivamente dettata da interessi economici, le disposizioni di cui al presente articolo appaiono chiaramente indicative della scarsa attenzione del Governo italiano verso l'attuazione di una pesca sostenibile, nel rispetto delle risorse ittiche.

PRESIDENTE. Sulla proposta avanzata dal collega Reccia di procedere ad una serie limitata di audizioni di soggetti interessati al provvedi-

mento al nostro esame, la Presidenza non ha nulla in contrario; pertanto, se il relatore e i Gruppi sono d'accordo, potremmo deferire la questione all'Ufficio di Presidenza già convocato per domani, per decidere con precisione quali soggetti audire nonchè i tempi di tali audizioni.

BONATESTA. Ritengo che, qualora si decidesse di accedere alla richiesta del senatore Reccia, alla quale io ritengo vada data una risposta in via preliminare, sarebbe opportuno nel frattempo sospendere la discussione generale.

PRESIDENTE. È comunque possibile rinviare il seguito della discussione in attesa delle decisioni che saranno assunte dall'Ufficio di Presidenza.

BARRILE, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo con il Presidente e anche con la proposta del collega Reccia. Tengo a sottolineare che stiamo esaminando il disegno di legge in sede deliberante, che i tempi dei lavori parlamentari prima della pausa estiva sono limitati al 31 luglio e io spero che le audizioni non comportino lo slittamento dell'approvazione di questo disegno di legge alla ripresa dopo la pausa estiva. Pertanto suggerisco alla Presidenza di tener conto di questi aspetti temporali.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta, ribadendo che la decisione sulla proposta di audizioni avanzata dal senatore Reccia sarà definita in sede di Ufficio di Presidenza.

I lavori terminano alle ore 16,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA